



CONTRATTO ESECUTIVO ATTUATIVO DEL CONTRATTO QUADRO CONSIP “SPC

CLOUD”- LOTTO 3

CIG Originario 55193442C1 e CIG derivato 8502102C83

1.	DEFINIZIONI.....	5
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.....	6
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	7
4.	EFFICACIA E DURATA.....	7
5.	PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI.....	7
6.	EROGAZIONE DEI SERVIZI.....	7
7.	GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO.....	8
8.	ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI.....	9
9.	LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE.....	9
10.	VERIFICHE – COLLAUDI.....	11
11.	PENALI.....	12
12.	CORRISPETTIVI.....	12
13.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	13
14.	GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO.....	14
15.	SUBAPPALTO.....	15
16.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	16
17.	RISOLUZIONE E RECESSO	16
18.	FORZA MAGGIORE.....	18
19.	RESPONSABILITA’ CIVILE.....	18
20.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE	

Almawave s.r.l., con sede legale in Via di Casal Boccone, 188/190 - 00137 Roma, tel. 06/39931, capitale sociale Euro 200.000,00 i.v. (duecentomila/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 05481840964, codice fiscale e partita IVA n. 05481840964, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Valeria Sandei, nata a Venezia il 13/06/1976, in qualità di **Mandante**.

INDRA ITALIA S.p.A., sede legale in Roma, Via Umberto Saba n.11, - 00144, tel. 06.412.110.1, capitale sociale Euro 2,500.000,00 i.v. (duemilacinquecento/00), iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. 06656421002, codice fiscale e partita IVA n. 06656421002, in persona del Presidente del CdA e Legale Rappresentante Pedro García Martin, nato a Madrid (Spagna), il 21/12/1965, in qualità di **Mandante**.

La PricewaterhouseCoopers Public Sector S.r.l., con sede legale in Milano - 20149, Via Monte Rosa n. 91, capitale sociale Euro 1.500.000,00 (Euro unmilione cinquecentomila/00), (subentrata alla PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A., giusto Atto di scissione a rogito del Notaio Filippo Zabban, Notaio in Milano Repertorio N. 72888 /Raccolta N. 14488 del 19/12/2019) con sede legale in Milano, Via Monte Rosa n°91 cap. 20149 Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, rappresentata da Giancarlo Senatore nato Cava De' Tirreni (SA) il 07/02/1966, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, (giusto Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'8/1/2020), in qualità di **Mandante**. (nel seguito per brevità congiuntamente anche "Fornitore")

PREMESSO CHE

(A) L'art. 20, comma 4, del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del decreto medesimo, *“le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel rispetto delle disposizioni del comma 3”*.

(B) L’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 2012/135, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relativamente *“ai contratti-quadro ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”*.

(C) Ai sensi dell’articolo 1, comma 192, della L. n. 311/2004, *“Al fine di migliorare l’efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione di applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione”*.

(D) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 4 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S251 del 28/12/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 151 del 27/12/2013, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. 24280/2014 in data 19 settembre 2014.

(E) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 3 della predetta gara, e ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 31/03/2017.

	(F) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.	
	(G) L'Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo.	
	(H) L'Amministrazione - in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza.	
	(I) Il CIG del presente Contratto Esecutivo è il seguente: 8502102C83	
	(L) il Codice univoco ufficio per Fatturazione è il seguente: UFE1TR.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	1. DEFINIZIONI	
	1.1. I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.	
	1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.	
	1.3 Il presente Contratto Esecutivo è regolato in via gradata:	
	a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;	
	b) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati;	
		Pagina 5 di 35

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo.

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo:

- il Contratto Quadro,
- gli Allegati del Contratto Quadro,
- l'Allegato 1 "Progetto dei Fabbisogni" di cui all'art. 7 del Contratto Quadro: **"Progetto dei Fabbisogni- Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa- SPC Lotto 3- Evoluzione sistema informativo AIFA cooperazione e dati" codice "SPCL3-AIFA_EVOLUZIONECOOPERAZIONEDATI-PROGETTOFABBISOGNI-3.0.DOCX"**, versione 3.0, emesso il 14/10/2020.

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

3.1 Il presente Contratto Esecutivo definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei **Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa** e, precisamente, dei servizi che saranno forniti con il Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1.

3.2 I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo, nonché nel Contratto Quadro e relativi allegati.

4. EFFICACIA E DURATA

4.1 Il presente Contratto Esecutivo ha decorrenza dalla data del verbale di inizio attività sottoscritto dalle parti sino al 31/03/2022, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro.

5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI

5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articoli 7 e 8 del Contratto Quadro e nel Capitolato Tecnico.

6. EROGAZIONE DEI SERVIZI

6.1 Il Fornitore ha l'obbligo di avviare l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell'Amministrazione entro quanto previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all'Allegato 1, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

6.2 Il Fornitore, almeno 20 (venti) giorni lavorativi dalla richiesta, consegnerà alla stessa la documentazione di cui all'art. 9.2 del Contratto Quadro e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l'Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 10

(dieci) giorni lavorativi successivi.

6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all'Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno "stato di avanzamento", soggetto ad approvazione da parte dell'Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all'art. 9.4 del Contratto Quadro.

7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO

7.1 Nell'esecuzione del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore nomina le figure di Responsabile del contratto esecutivo e di Responsabile tecnico, quali interfacce dell'Amministrazione, che dovranno essere operative entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Esecutivo.

7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d'intesa con AgID.

7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo sono svolte dall'Amministrazione, con l'eventuale supporto di Consip S.p.A.

7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, il Fornitore comunicherà all'Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).

7.5 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell'Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all'art. 12.8

del Contratto Quadro.

8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI

8.1 L'attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.

8.2 L'Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l'intervento.

8.3 Il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Esecutivo, i curriculum vitae delle risorse di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico Parte Generale.

8.4 Alla scadenza del presente Contratto Esecutivo o in caso di risoluzione o recesso dallo stesso, il Fornitore si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi offerti in base al predetto Contratto Esecutivo al nuovo fornitore assegnatario di una, più di una, o tutte le Amministrazioni assegnate al Fornitore.

9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE

9.1 L'Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all'installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all'erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.

9.2 L'Amministrazione garantisce al Fornitore:

- lo spazio fisico necessario per l'alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
- l'alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza;

sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la

garantire la continuità della alimentazione elettrica.

9.3 L'Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l'opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l'esterno.

9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali messi a disposizione dall'Amministrazione ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data di disponibilità all'attivazione, l'eventuale inidoneità tecnica degli stessi.

9.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.

9.6 L'Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l'accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell'oggetto del presente Contratto esecutivo. Le modalità dell'accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell'Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.

9.7 L'Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.

10. VERIFICHE – COLLAUDI

10.1 Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, il Referente dell'Amministrazione avrà facoltà di eseguire verifiche relative alla conformità dei

servizi erogati al Capitolato Tecnico ed alla relativa Appendice “Indicatori di qualità della fornitura”, Allegato A del Contratto Quadro, nonché sulla rispondenza dei servizi richiesti al Progetto dei Fabbisogni e sul rispetto del Piano di Attuazione. Il Fornitore è tenuto a prestare tutta l’assistenza e la strumentazione necessaria all’effettuazione di tali verifiche.

10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.

10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.

10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.

10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

11. PENALI

11.1 Nell'ipotesi di ritardo nell'adempimento e/o di difformità di prestazione nell'esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all'Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto a quanto previsto nell'Appendice "Indicatori di qualità della fornitura" del Capitolato Tecnico, Allegato A del Contratto Quadro, l'Amministrazione applicherà al Fornitore le penali ivi dettagliatamente descritte e regolate, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all'articolo 16 del Contratto Quadro.

12. CORRISPETTIVI

12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo sono stabiliti nella misura complessiva di € 549.757,40 (cinquecentoquarantanovemilasettecentocinquantesette/40), oltre IVA di legge di cui € 0,00 (zero/00) per oneri della sicurezza in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell'Allegato C del Contratto Quadro da intendersi validi sino all'esecuzione della procedura di adeguamento di cui all'art. 20 del Contratto Quadro; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.

12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell'ultima versione approvata.

13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ciascuna fattura - emessa in modalità elettronica - dovrà essere intestata ad Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

	L'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'applicazione del meccanismo dello	
	split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto, le fatture dovranno	
	essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco	
	UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture	
	inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella	
	"scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate.	
	Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che	
	emettono in	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reverse Charge; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il 	
	regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette 	
	ricevuta fiscale o scontrino fiscale.	
	Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco	
	Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.	
	13.1 La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al	
	precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all'esito delle verifiche di	
	conformità, tra le quali l'allineamento tra il Piano dei Fabbisogni ed il Progetto dei	
	Fabbisogni, e saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa	
	vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della	
	prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta	
	nel termine stabilito nel Contratto Quadro. In caso di ritardo nei pagamenti, il	
	tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito	
	semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e	
	delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art.	
		Pagina 13 di 35

5 del D.Lgs. n. 231/2002.

13.2 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall'art.

19.5 del Contratto Quadro.

13.3 L'Amministrazione opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni

una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle

stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo e previa acquisizione del

documento unico di regolarità contributiva.

13.4 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà

sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel

presente Contratto Esecutivo. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale

obbligo, i singoli Contratti Esecutivi e il presente Contratto Quadro potranno essere

risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da

parte dell'Amministrazione con lettera raccomandata A/R.

13.5 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente

intestato al Fornitore presso la Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza, Codice

IBAN IT 09 Z 06230 03202 000056762475; sul conto corrente intestato al Fornitore

presso UniCredit Spa Codice IBAN IT 46 E 02008 05346 000110120174; sul conto

corrente intestato al Fornitore presso Intesa Sanpaolo, Codice IBAN IT 20 V 03069

05108 046357085991; sul conto corrente intestato al Fornitore presso Monte dei

Paschi di Siena, Codice IBAN IT 89 T 01030 01630 000063339087; sul conto

corrente intestato al Fornitore presso la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT

07 T 01005 03278 000000001436; sul conto corrente intestato al Fornitore presso

la Banca Nazionale del Lavoro, Codice IBAN IT 33 M 01005 03205 000000002853, il

Fornitore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto della Legge 13 agosto

2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale dei delegati ad

operare sui predetti conti all'Amministrazione all'atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo.

13.6 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all'Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.

13.6 Le Parti prendono atto che l'Amministrazione si è registrata alla "Piattaforma per la certificazione dei crediti" di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.

14. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

14.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l'applicazione delle penali previste nell'Allegato B del Contratto quadro, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare di € 27.487,87 (ventisettemilaquattrocentottantasette/87) pari a 5% (5 per cento) del valore del Contratto Esecutivo medesimo; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

14.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e

	sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa	
	vigente.	
	14.3 Qualora l'ammontare della presente garanzia dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa (tra cui anche l'incremento del	
	Valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano dei Fabbisogni), il	
	Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni	
	lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.	
	14.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,	
	l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo,	
	fermo restando il risarcimento del danno.	
	14.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo	
	del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli	
	stessi siano di valore superiore all'importo garantito.	
	15. SUBAPPALTO	
	15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è	
	riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo	
	contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	- Servizi di progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni di cooperazione	
	applicativa;	
	- Servizi di modellazione, progettazione e realizzazione di soluzioni di	
	interoperabilità per i dati (Open Data e Big Data),	
	nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 22 del Contratto Quadro.	
	16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
	16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente	
	Contratto Esecutivo, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in	
		Pagina 16 di 35

danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo.

17. RISOLUZIONE E RECESSO

17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo nei casi previsti dall'art. 24 del Contratto Quadro.

17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.

17.4 In tutte le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo, quest'ultimo sarà

risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.6, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.4.

17.5 Qualora Consip S.p.A. eserciti la facoltà di recesso dal Contratto Quadro in tutto o in parte, l'Amministrazione recederà dal presente Contratto Esecutivo.

17.6 A decorrere dal 12° (dodicesimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo, l'Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R. In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo e nel Contratto Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.

18. FORZA MAGGIORE

18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall'altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o

	autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.	
	18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l'Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull'impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.	
	18.3 L'Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.	
	19. RESPONSABILITA' CIVILE	
	19.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.	
	20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	
	20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.	
	20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in	
		Pagina 19 di 35

ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto Esecutivo nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.

20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

20.7 Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo

stesso comunicato.

21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

21.2 Così come previsto dall'art. 26 del Contratto Quadro, ai sensi dell'art. 4, comma 3- quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica il contributo di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 177, come disciplinato dal D.P.C.M. 23 giugno 2010. Pertanto, le Amministrazioni Beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla data di perfezionamento del presente Contratto Esecutivo, il predetto contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera a) o lettera b), del D.P.C.M. 23 giugno 2010, in ragione del valore complessivo del presente Contratto Esecutivo.

Il valore complessivo del presente Contratto Esecutivo è quello espressamente indicato al paragrafo 5.1 del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria all'atto della stipula del presente Contratto Esecutivo. Di conseguenza, il valore del contributo dovuto dall'Amministrazione Beneficiaria ammonta a € 4.398,06 (quattromilatrecentonovantotto/06).

21.3 In caso di incremento del valore del Contratto Esecutivo a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato dall'Amministrazione Beneficiaria ai sensi del precedente articolo 8, quest'ultima è tenuta a versare a Consip S.p.A., entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dalla predetta approvazione, un ulteriore contributo nella misura prevista dall'art. 2, lettera c), del D.P.C.M. 23 giugno 2010.

A tal fine, nei casi di cui al precedente periodo, il Fornitore provvederà a

	comunicare all'Amministrazione e per conoscenza a Consip, entro il termine di 10	
	(dieci) giorni solari dalla data di approvazione del Progetto dei Fabbisogni	
	incrementato, il valore aggiornato del Progetto dei Fabbisogni e il valore del	
	contributo dovuto in ragione del relativo incremento.	
	21.4 Al presente atto, dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai	
	sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed	
	integrazioni.	
	21.5 Le modalità operative di pagamento del predetto contributo sono rese	
	note alle Amministrazioni Beneficiarie a mezzo di apposita comunicazione sul sito	
	internet della Consip S.p.A. (www.consip.it).	
	22. FORO COMPETENTE	
	22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, la	
	competenza è determinata in base alla normativa vigente.	
	23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	23.1 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente	
	Contratto le informazioni di cui all'articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo	
	alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,	
	nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"),	
	circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione	
	del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della	
	predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di	
	Invito.	
	23.2 Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore	
	acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e	
	si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del	
		Pagina 23 di 35

consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono

forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto esecutivo, per le

finalità descritte Lettera di Invito e di quanto sopra precisato.

23.3 Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore

del Contratto Esecutivo siano diffusi tramite i siti internet **www.aifa.gov.it**. Inoltre,

in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa

(D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore

prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone

di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.aifa.gov.it,

sezione "bandi-di-gara-e-contratti". Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente

che le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e

in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo

delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3,

del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno

per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a

disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche

come dati di tipo aperto.

23.4 In ragione dell'oggetto del presente contratto esecutivo, ove il Fornitore sia

chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, per conto

dell'Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere nominato "Responsabile

del trattamento" o "sub-Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del

Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto

dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali,

necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo,

non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

23.5 Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

23.6 Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite dall'Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

23.7 Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

23.8 Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

ART. 23 BIS NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

23 Bis 1 Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività

	oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto dell'Amministrazione	
	(Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio	
	oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto	
	del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche <i>"Normativa in tema di</i>	
	<i>trattamento dei dati personali"</i>) e delle istruzioni nel seguito fornite.	
	23 Bis 2 Il Fornitore/Responsabile si impegna a presentare, su richiesta	
	dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica,	
	affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate	
	volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa	
	in tema di trattamento dei dati personali.	
	23 Bis 3 Le finalità del trattamento sono assicurare il corretto espletamento dei	
	Servizi di interoperabilità per i dati e di cooperazione applicativa.	
	23 Bis 4 Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del	
	contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili;	
	iii) dati giudiziari.	
	23 Bis 5 Le categorie di interessati sono: dipendenti e collaboratori, utenti dei	
	servizi, ecc.	
	Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a:	
	a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali,	
	ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del	
	contratto;	
	b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti	
	dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;	
	c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare e di	
	seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle	
		Pagina 26 di 35

persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali
oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso
in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento
UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla
protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente
il Titolare del trattamento;

d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente
contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in
virtù del presente contratto:

- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un
obbligo legale appropriato di segretezza;

- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati
personali;

- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare
per il trattamento dei dati personali al Responsabile del
trattamento;

e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della
protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy
by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per
garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di
necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il
periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by
default);

f) adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti
del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di

sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di

distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non

autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale,

o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

g) su eventuale richiesta del Titolare, assistere quest'ultimo nello svolgimento

della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente

all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del

Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del

medesimo Regolamento UE;

h) adottare le misure minime di sicurezza ICT per le PP.AA. di cui alla Circolare

AgID n. 2/2017 del 18 aprile 2017;

i) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive

tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria

responsabilità e cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la

protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione

del Titolare e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art.

30 comma 4 del Regolamento UE;

23 Bis 6 Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del

trattamento, il Responsabile del trattamento si impegna, su richiesta

dell'Amministrazione, a fornirle un piano di misure di sicurezza rimesse

all'approvazione dell'Amministrazione medesima, che saranno concordate al fine di

mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di

sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32

del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

- la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento>.

La valutazione circa l'adeguatezza del livello di sicurezza deve tenere conto, in particolare, dei rischi del trattamento derivanti da: distruzione o perdita anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali conservati o comunque trattati.

23 Bis 7 Il Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare informa preventivamente il Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso.

Nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o,

	comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento,	
	l'Amministrazione diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune	
	entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato	
	adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc,	
	l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva,	
	salvo il risarcimento del maggior danno.	
	23 Bis 8 Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del	
	trattamento per gestire attività di trattamento specifiche, informando,	
	semestralmente il Titolare del trattamento di ogni nomina e/o sostituzione. Nella	
	comunicazione andranno specificate le attività di trattamento delegate, i dati	
	identificativi del sub-Responsabile del trattamento e i dati del contratto di	
	esternalizzazione.	
	Il sub-Responsabile del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti	
	dal Titolare al Responsabile Iniziale del trattamento riportate in uno specifico	
	contratto o atto di nomina. Spetta al Responsabile Iniziale assicurare che il sub-	
	Responsabile del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza	
	specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative	
	appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del	
	Regolamento UE.	
	In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento degli obblighi in	
	materia di protezione dei dati, il Responsabile Iniziale del trattamento è	
	interamente responsabile nei confronti del Titolare del trattamento di tali	
	inadempimenti; l'Amministrazione potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie	
	e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile tramite audit e ispezioni	
	anche avvalendosi di soggetti terzi.	
		Pagina 30 di 35

L'Amministrazione si riserva di eseguire verifiche, ispezioni e audit rispetto alle misure di sicurezza adottate dal subappaltatore o subcontraente quali sub responsabili del trattamento; ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, l'Amministrazione diffiderà lo stesso a far adottare al sub-Responsabile del trattamento tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 cc, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto con il Responsabile iniziale <oppure sub-Responsabile del trattamento> ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

Restano fermi i casi di recesso previsti nel Contratto Quadro.

23 Bis9 Il Fornitore Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.

23 Bis10 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.

23 Bis11 Il Fornitore Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in

ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il Responsabile del trattamento si impegna a supportare il Titolare nell'ambito di tale attività.

23 Bis12 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere il Titolare nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.

23 Bis13 Il Fornitore Responsabile del trattamento deve comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare.

23 Bis14 Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il Responsabile su richiesta del Titolare, si impegna a: *i)* restituire al Titolare del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; *ii)* distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

23 Bis15 Il Fornitore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione dei Consip S.p.A. l'elenco aggiornato delle nomine.

23 Bis16 Il Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal Responsabile o da un sub-Responsabile.

23 Bis17 Il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare.

23 Bis18 Sarà obbligo del Titolare del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.

23 Bis19 Nel caso in cui il Fornitore, o i suoi subappaltatori o subcontranti, agiscano in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adottino misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, il Fornitore risponderà del danno causato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

23 Bis20 Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia

	modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi	
	nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica,	
	organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il	
	Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie	
	competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare affinché	
	siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai	
	nuovi requisiti.	
	Letto, approvato e sottoscritto in digitale	
	Roma, lì _____	
	L'Amministrazione	Il Fornitore
	Firm.to digitalmente	Firm.to digitalmente
	Nicola Magrini	Piero Rossini
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con	
	attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli	
	seguenti: Art. 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo, Art. 4 Efficacia e	
	durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei	
	servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo, Art. 8 Attivazione e dismissione dei	
	servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell'Amministrazione; Art. 10 Verifiche -	
	Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art.	
	14 Garanzia dell'esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di	
	cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art.	
	19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori clausole	
	risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro	
		Pagina 34 di 35

competente, Art. 23 Trattamento dei dati personali, Art. 23 bis Nomina a
responsabile del trattamento dei dati.

Letto, approvato e sottoscritto in digitale

Roma, lì

Piero Rossini

(per il Fornitore)